

**Regolamento
della legge sul rilancio dell'occupazione
e sul sostegno ai disoccupati**
(del 4 febbraio 1998)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 (L-rilocc);

richiamate:

- la Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI);
- l'Ordinanza su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 31 agosto 1983 (OADI)

d e c r e t a :

Capitolo I

Autorità, competenze e beneficiari

Autorità

Art. 1 ^[1] Sono competenti per l'applicazione della LADI e della L-rilocc:

- la Divisione dell'economia;
- la Sezione del lavoro (SdL), gli Uffici regionali di collocamento (URC), l'Ufficio delle misure attive (UMA) e l'Ufficio giuridico (UG);
- la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (CCAD) e le casse di disoccupazione private riconosciute dall'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- le Commissioni tripartite.

Sezione del lavoro ^[2]

Art. 2 La Sezione del lavoro è competente per: ^[3]

- a) emanare le disposizioni necessarie ad assicurare il funzionamento, la conduzione e la gestione delle unità a lei subordinate; ^[4]
- b) rendere periodicamente conto alle autorità federali di sorveglianza nell'ambito della LADI (art. 85 cpv. 1 lett. k LADI); ^[5]
- c) prendere le decisioni e svolgere i compiti che l'ordinamento federale e cantonale, in materia di disoccupazione e collocamento, non riserva esplicitamente ad altre autorità; ^[6]
- d) decidere le multe;
- e) prendere le decisioni e svolgere i compiti che l'ordinamento federale e cantonale in materia di disoccupazione non riserva esplicitamente ad altre autorità;
- f) trasmettere gli atti al Ministero pubblico nel caso di reati penali di cui agli art. 105 e 106 LADI.

Uffici regionali di collocamento ^[7]

Art. 2a ^[8] Gli uffici regionali di collocamento (URC) sono competenti per:

- a) la consulenza e il collocamento dei disoccupati (art. 85 cpv. 1 lett. a LADI);
- b) decidere in merito all'attribuzione di provvedimenti di formazione, di occupazione e speciali ai sensi della LADI, non riservati per competenza ad altra autorità (art. 85 cpv. 1 lett. b LADI);
- c) assegnare occupazioni adeguate e impartire istruzioni agli assicurati (art. 85 cpv. 1 lett. c LADI);
- d) eseguire le prescrizioni di controllo della LADI (art. 85 cpv. 1 lett. f LADI);
- e) sospendere gli assicurati dal diritto alle prestazioni in relazione alle ricerche di lavoro, al mancato rispetto di istruzioni e delle prescrizioni di controllo di loro competenza sino ad un massimo di 18 giorni (art. 85 cpv. 1 lett. g LADI).
- f) ricevere l'annuncio personale in disoccupazione dell'assicurato (art. 19 OADI). ^[9]

²Sono costituiti cinque URC, ubicati a: Chiasso, Lugano, Bellinzona, Biasca e Locarno. I comprensori dei singoli URC sono determinati mediante l'allegato 2.

Ufficio delle misure attive

(art. 19 L-rilocc) ^[10]

Art. 2b ^[11]

L'Ufficio delle misure attive è competente per:

- a) approntare i provvedimenti del mercato del lavoro;
- b) preavvisare, oppure decidere entro i limiti finanziari fissati dall'autorità di vigilanza federale (art. 81e cpv. 4 OADI), le domande di sussidio relative ai provvedimenti collettivi del mercato del lavoro (art. 85 cpv. 1 lett. h LADI); ^[12]
- c) decidere in merito all'attribuzione dei sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornati settimanali (art. 68 LADI), degli assegni per il periodo d'introduzione (art. 65 LADI), degli assegni di formazione (art. 66a LADI), del sostegno al promovimento dell'attività lucrativa indipendente (art. 71a LADI) e dei provvedimenti di formazione ad esso connessi; ^[13]
- d) rendere periodicamente rapporto all'ufficio di compensazione in merito alla propria attività (art. 85 cpv. 1 lett. j LADI);
- e) decidere in merito alle misure cantonali di rilancio dell'occupazione e sostegno ai disoccupati.

Ufficio giuridico

Art. 2c ^[14]

L'ufficio giuridico è competente per:

- a) decidere in merito all'idoneità al collocamento (art. 85 cpv. 1 lett. d LADI); ^[15]
- b) decidere i casi sottoposti per esame dalle casse di disoccupazione (art. 85 cpv. 1 lett. e LADI);
- c) sospendere gli assicurati dal diritto alle prestazioni (art. 85 cpv. 1 lett. g LADI), nella misura in cui tale competenza non è delegata ad un'altra autorità; ^[16]
- d) ... ^[17]
- e) assolvere, nell'ambito delle indennità per lavoro ridotto e intemperie, i compiti riservati ai servizi cantonali (art. 85 cpv. 1 lett. g e i LADI);
- f) decidere le contravvenzioni (art. 28 L-rilocc);
- g) trasmettere gli atti al Ministero pubblico nel caso di reati penali di cui agli articoli 105 e 106 LADI;
- h) svolgere i compiti assegnati all'autorità cantonale nell'ambito della sorveglianza del collocamento privato e della fornitura di personale a prestito giusta la LC, segnatamente riguardo all'esame delle domande, al rilascio e alla revoca delle autorizzazioni secondo la legislazione federale applicabile in materia. ^[18]

Cassa cantonale contro la disoccupazione

a) organizzazione e vigilanza ^[19]

Art. 3 ¹La CCAD è subordinata, quanto alla sua organizzazione e al suo funzionamento, alla Cassa cantonale di compensazione AVS.

²La Commissione di vigilanza della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG esercita la vigilanza sulla CCAD. ^[20]

b) compiti

Art. 4 ¹La CCAD esercita le competenze conferitele dalla legislazione federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza.

²La CCAD provvede inoltre alla trattenuta dei premi assicurativi contro il rischio di perdita delle indennità di disoccupazione, per malattia, maternità o infortunio durante il periodo di indennizzazione della LADI. Per l'esercizio di questo compito deve essere tenuta una contabilità separata.

Beneficiari

Art. 5 ^[21]

¹Possono beneficiare delle prestazioni cantonali previste dalla L-rilocc:

- a) i cittadini svizzeri e stranieri autorizzati a soggiornare e lavorare in Svizzera in modo duraturo (dimora, domicilio), residenti da almeno un anno nel Cantone;
- b) i datori di lavoro (con stabilimenti nel Cantone) che occupano manodopera domiciliata o residente da almeno un anno nel Canton Ticino.

²Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 3 L-rilocc unicamente le aziende private. [\[22\]](#)

³Gli aiuti di cui all'art. 6 L-rilocc possono essere concessi esclusivamente in relazione a nuove attività svolte nel Cantone.

Domanda

Art. 5a [\[23\]](#) La domanda per l'ottenimento degli aiuti di cui agli art. 3, 4, 4a, 5 e 6 L-rilocc deve essere presentata all'autorità competente entro 30 giorni dall'inizio del rapporto d'impiego, del periodo di pratica professionale, rispettivamente dell'attività indipendente.

Settori

Art. 5b [\[24\]](#) Gli aiuti di cui all'art. 3 L-rilocc sono limitati alle aziende private attive nei settori economici elencati nell'allegato 1.

Capitolo II Misure cantonali Sezione 1

Rilancio dell'occupazione

Incentivo all'assunzione (art. 3 L-rilocc)

a) nuovi posti di lavoro

Art. 6 [\[25\]](#) ¹Viene considerato nuovo posto di lavoro:
a) ogni unità supplementare rispetto all'effettivo del personale dell'azienda richiedente nell'anno civile precedente l'assunzione. L'effettivo dell'azienda viene stabilito sulla base delle copie consegnate alla cassa di compensazione AVS delle dichiarazioni dei salari sottoposti a contributi AVS/AI/IPG/AD e della distinta del personale con l'indicazione del grado di occupazione;

b) ogni posto di lavoro creato da nuove aziende.

²Non possono essere considerati nuovi posti di lavoro:

- a) quelli risultanti da ristrutturazioni, fusioni o acquisto di aziende,
- b) quelli risultanti da assunzioni temporanee o stagionali,
- c) quelli occupati da persone, coniugi compresi, che determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni dell'azienda,
- d) quelli occupati da lavoratori confinanti.

b) aiuto finanziario

³L'aiuto finanziario di cui all'art. 3 cpv. 2 L-rilocc non può superare il 100% degli oneri sociali, a carico del datore di lavoro, relativi al guadagno massimo assicurabile ai sensi della LADI. Il versamento viene effettuato qualora siano adempiuti i requisiti di cui all'art. 6 cpv. 1 del presente Regolamento, venga comprovato l'avvenuto pagamento degli oneri sociali ed il rapporto di lavoro non sia stato sciolto per motivi economici.

c) eccezioni

⁴L'autorità competente può decidere di derogare all'art. 3 cpv. 3 L-rilocc nel caso in cui, nonostante l'azienda abbia operato licenziamenti o soppresso posti di lavoro per motivi economici nei 12 mesi precedenti, vi sia stata una creazione di nuovi posti di lavoro ai sensi dei cpv. 1 e 2.

d) termini

⁵L'aiuto finanziario viene versato annualmente sulla base dei giustificativi richiesti dall'autorità cantonale. Tali documenti devono essere inoltrati entro i primi 6 mesi dell'anno successivo a quello per il quale si è richiesto il rimborso.

Bonus d'inserimento in azienda

a) erogazione [\[26\]](#)

Art. 7 [\[27\]](#) ¹Il contributo finanziario viene versato all'azienda dopo la scadenza del periodo di inserimento sulla base dei giustificativi richiesti dall'autorità cantonale. Tali documenti devono essere inoltrati entro 2 mesi dopo la scadenza del periodo di inserimento sussidiato.

b) salario determinante [\[28\]](#)

²Il salario determinante per il calcolo del contributo finanziario cantonale (bonus) non può superare il guadagno assicurato massimo previsto dalla LADI.

c) restituzione [\[29\]](#)

³L'azienda che ottiene il contributo è tenuta ad informare tempestivamente le autorità competenti in caso di interruzione del rapporto di lavoro prima della scadenza in base all'art. 4

Incentivo all'assunzione di giovani al primo impiego

a) condizioni relative al datore di lavoro

Art. 7a ^[30] 1I periodi di pratica professionale sussidiati sono limitati a sei mesi al massimo per ogni anno civile.

2Il numero massimo di periodi di pratica professionale sussidiati durante ogni anno civile deve rispettare la seguente proporzione in ragione del personale normalmente occupato presso il richiedente:

- uno ogni dieci dipendenti,
- uno per ditte con meno di dieci dipendenti.

b) condizioni relative al partecipante

Art. 7b ^[31] 1L'incentivo può essere concesso solo in relazione all'assunzione di disoccupati che:

- sono in possesso di un attestato federale di capacità o di una formazione equivalente o di un diploma superiore,
- hanno concluso la formazione di cui sopra da meno di 24 mesi e
- hanno 30 anni al massimo.

c) versamento

2Il sussidio è erogato dopo la conclusione del periodo di pratica professionale e la determinazione dell'ammontare a carico del datore di lavoro da parte della cassa di disoccupazione competente.

Assunzione di disoccupati problematici

(art. 5 L-rilocc)

a) termini ^[32]

Art. 8 ^[33] 1Il contributo finanziario viene versato al termine del periodo sussidiato sulla base dei giustificativi richiesti dall'autorità cantonale e a condizione che il rapporto di lavoro non sia stato sciolto per motivi economici. Tali documenti devono essere inoltrati entro 2 mesi dopo la scadenza del periodo sussidiato.

b) eccezioni ^[34]

2L'autorità competente può decidere di derogare all'art. 5 cpv. 4 L-rilocc nel caso in cui, nonostante l'azienda abbia operato licenziamenti o soppresso posti di lavoro per motivi economici nei 12 mesi precedenti, vi sia stata una creazione di nuovi posti di lavoro ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 e 2 del presente Regolamento.

Incentivi per nuove attività indipendenti

(art. 6 L-rilocc)

a) presupposti del diritto

Art. 9 ^[35] 1Possono chiedere il sostegno di cui all'art. 6 L-rilocc le persone che desiderano avviare una nuova attività indipendente se:

- hanno almeno 20 anni e,
- non hanno avviato altre attività lucrative indipendenti nel corso dei cinque precedenti la domanda.

b) ...

2Se il richiedente è un disoccupato al beneficio delle indennità di disoccupazione LADI deve adempiere i presupposti della legislazione federale per la concessione del sostegno del promovimento dell'attività lucrativa indipendente.

c) domanda

Art. 10 ^[36] La domanda deve essere presentata in forma scritta su formulario ufficiale, corredata dalla seguente documentazione:

- a) business plan, comprendente le seguenti informazioni:
 1. curriculum vitae;
 2. struttura societaria che si intende creare;
 3. descrizione del progetto con piano d'attuazione;
 4. analisi di mercato e concorrenza;
 5. preventivo dettagliato dell'investimento;
 6. piano e fonte del finanziamento;

7. bilancio, conti economici e piani di liquidità previsionali su tre anni.
- b) attestato di solvibilità rilasciato dal competente Ufficio di esecuzione e fallimenti;
- c) certificato di domicilio;
- d) notifica di tassazione degli ultimi due anni;
- e) in caso di investimenti immateriali, i giustificativi o le perizie esterne indipendenti.

d) rimborso degli oneri sociali ^[37]

Art. 11 ^[38] 1Se è comprovato il pagamento degli oneri sociali, il sussidio viene versato annualmente sulla base dei giustificativi richiesti dall'autorità cantonale. Tali documenti devono essere inoltrati entro i primi sei mesi dell'anno successivo a quello per il quale si è richiesto il rimborso.

2I salari massimi di riferimento corrispondono al salario determinante per l'assicurazione contro la disoccupazione (guadagno assicurato).

e) fideiussione

Art. 11a ^[39] 1L'aiuto cantonale può essere concesso solo in relazione a fideiussioni accordate da organizzazioni che beneficiano degli aiuti previsti dalla Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 6 ottobre 2006.

2I costi relativi all'esame della pratica da parte dell'organizzazione che concede fideiussioni può essere messa a carico del richiedente sino ad un massimo del 50%.

3La garanzia concessa in base alla L-rilocc non può essere cumulata con altre garanzie previste dal diritto cantonale.

4La Divisione dell'economia decide in merito alle domande di garanzia e tiene una contabilità separata dei rischi di perdita.

Indennità di trasloco

(art. 7 L-rilocc)

a) domanda

Art. 12 ^[40] 1Assieme alla domanda d'indennità il richiedente deve presentare:

- a) ...
- b) il contratto di lavoro e di locazione nella regione di destinazione,
- c) tutti i documenti giustificativi comprovanti le spese di trasporto sostenute a causa del trasloco.

b) termini ^[41]

2La domanda d'indennità deve essere presentata all'autorità competente entro 6 mesi dall'inizio dell'attività lavorativa.

c) decisione ^[42]

3L'autorità competente determina l'importo riconosciuto e procede al rimborso direttamente al beneficiario.

Sezione 2

Sostegno ai disoccupati

Indennità straordinarie (art. 10 e 11 L-rilocc)

Art. 13 1... ^[43]

2L'indennità straordinaria di disoccupazione viene versata nella forma di un'indennità giornaliera. Per una settimana vengono corrisposte cinque indennità giornaliere.

3Il disoccupato che chiede il versamento delle indennità straordinarie di disoccupazione soggiace alle prescrizioni di controllo previste dalla LADI.

4... ^[44]

5... ^[45]

6... ^[46]

Art. 14 ... ^[47]

Capitolo III

Disposizioni diverse

Art. 15 ... [\[48\]](#)

Obblighi del datore di lavoro

(art. 21 L-rilocc)

a) segnalazioni

Art. 16 ¹Sottostanno all'obbligo di segnalazione i datori di lavoro con stabilimenti nel Cantone. Nei casi di cui all'art. 21 lett. b) e d) L-rilocc la segnalazione deve avvenire al più tardi con l'intimazione della lettera di licenziamento.

b) annuncio di licenziamenti

²In caso di licenziamento l'annuncio deve contenere:

- a) la lista nominativa dei lavoratori licenziati con i dati concernenti lo stato civile (cognome, nome, sesso, età, nazionalità, residenza), la professione appresa e quella esercitata, gli anni di servizio nell'azienda e l'ultimo salario percepito;
- b) le eventuali disposizioni previste dall'azienda per favorire il ricollocamento del personale licenziato.

Art. 17 ... [\[49\]](#)

Applicazione della Legge sui sussidi cantonali

Art. 17a [\[50\]](#) Per quanto non contemplato dalla L-rilocc e dal presente regolamento sono applicabili le disposizioni di cui al Capitolo III della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

Capitolo IV Restituzione delle prestazioni

Privazione e restituzione

Art. 18 La privazione e la restituzione delle prestazioni o indennità previste dalla L-rilocc, sono decise dalle autorità competenti per la loro concessione.

Capitolo V Norme transitorie e finali

Abrogazioni

Art. 19 È abrogato il Regolamento della legge sul sostegno all'occupazione e ai disoccupati del 9 marzo 1994.

Art. 20 ... [\[51\]](#)

Entrata in vigore

Art. 21 Questo regolamento, ottenuta l'approvazione della Confederazione giusta l'art. 113 cpv. 1 LADI, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Canton Ticino ed entra in vigore il 1° marzo 1998.

Pubblicato nel BU **1998**, 37

Allegato 1 [\[52\]](#)

Settori d'attività economica particolarmente colpiti

dalla crisi ai sensi dell'art. 5ter R-rilocc [\[53\]](#)

A	Agricoltura, caccia, selvicoltura
B	Pesca e piscicoltura
C	Attività estrattive
CB	Estrazione di minerali non energetici
D	Attività manifatturiere
DA	industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
DB	industria tessile e dell'abbigliamento
DC	industria del cuoio e delle calzature
DD	industria del legno e dei prodotti in legno (esclusi i mobili)

DE	industria della carta e del cartone; editoria e stampa
DF	fabbricazione di prodotti di cokeria; raffinazione del petrolio; trattamento dei combustibili nucleari
DG	industria chimica
DH	fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
DI	fabbricazione di altri prodotti minerali non metalliferi
DJ	produzione di metalli e fabbricazione di prodotti in metallo
DK	fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici
DL	fabbricazione di macchine e apparecchi elettrici ed elettronici, strumenti di precisione e ottici
DM	fabbricazione di mezzi di trasporto
DN	altre industrie manifatturiere
F	Costruzioni
G	Commercio; riparazione di autoveicoli e di beni per la casa
50	Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli; vendita al dettaglio di carburante
52	Commercio al dettaglio (< 10 persone al 100%); riparazione di beni personali e per la casa
H	Alberghi e ristoranti
[54]	Trasporti e comunicazioni
I	
60.21C	Trasporti mediante teleferiche e funicolari
62	Trasporti aerei
64	Telecomunicazioni
K	Attività immobiliari; noleggio; informatica, ricerca e sviluppo; altre attività professionali e imprenditoriali
72	Informatica
73	Ricerca e sviluppo
74	Altre attività professionali ed imprenditoriali
74.2	Attività in materia di architettura e ingegneria
74.3	Collaudi e analisi tecniche
74.8	Altre attività professionali e imprenditoriali n.c.a.
M	Istruzione
80	Istruzione (privata)
N	Sanità e servizi sociali
85	Sanità e servizi sociali (privati)
O	Altri servizi pubblici, sociali e personali
90	Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili
91	Attività di organizzazioni associative
92	Attività ricreative, culturali e sportive
92.1	Attività cinematografiche e video
92.2	Attività radiotelevisive
92.3	Altre attività dello spettacolo
92.4	Attività delle agenzie di stampa e giornalisti indipendenti
92.5	Altre attività culturali
92.6	Attività legate allo sport
93	Servizi personali
P	Servizi domestici

Allegato 2 ^[55]

Comprensori di competenza degli Uffici regionali di collocamento (art. 2a cpv. 2)

La competenza territoriale degli Uffici regionali di collocamento è stabilita come segue:

Ufficio regionale di collocamento di Bellinzona

Arbedo-Castione	Gorduno	S. Antonino
Bellinzona	Gudo	S. Antonio
Cadenazzo ¹	Lumino	Sementina
Camorino	Monte Carasso	
Giubiasco	Pianezzo	

¹compreso Robasacco

Ufficio regionale di collocamento di Biasca

Acquarossa ¹	Claro	Malvaglia
Airolo	Cresciano	Moleno
Anzonico	Dalpe	Osco
Bedretto	Faido	Osogna
Biasca	Personico	Pollegio
Blenio ²	Giornico	Prato (Leventina)
Bodio	Gnosca	Preonzo

Calpiogna	Iragna	Quinto
Campello	Lodrino	Semione
Cavagnago	Ludiano	Sobrio
Chironico	Mairengo	

¹compresi Castro, Corzoneso, Dongio, Largario, Leontica, Lottigna, Marolta, Ponto Valentino, Prugiasco

²compresi Aquila, Campo Blenio, Ghirone, Olivone, Torre

Ufficio regionale di collocamento di Chiasso

Arzo	Chiasso	Novazzano
Balerna	Coldrerio	Rancate
Besazio	Genestrerio	Riva San Vitale
Brusino Arsizio	Ligornetto	Sagno
Bruzella	Mendrisio ²	Stabio
Cabbio	Meride	Tremona
Caneggio	Morbio Inferiore	Vacallo
Capolago	Morbio Superiore	
Castel Pietro ¹	San Muggio	

¹compresi Casima, Monte

²compreso Salorino

Ufficio regionale di collocamento di Locarno

Ascona	Brione Verzasca	Cerentino
Avegno	Brissago	Cevio ¹
Borgnone	Campo (Vallemaggia)	Contone
Bosco-Gurin	Caviano	Corippo
Brione s/Minusio	Cavigliano	Cugnasco
Frasco	Linescio	Ronco s/Ascona
Gerra	Locarno	S. Abbondio
Gambarogno		
Gerra Verzasca	Losone	S. Nazzaro
Gordevio	Magadino	Sonogno
Gordola	Maggia ⁴	Tegna
Gresso	Mergoscia	Tenero-Contra
Indemini	Minusio	Vergeletto
Intragna	Mosogno	Verscio
Isorno ²	Orselina	Vira (Gambarogno)
Lavertezzo	Palagnedra	Vogorno
Lavizzara ³	Piazzogna	

¹compresi Bignasco, Caverio

²compresi Auressio, Berzona, Loco

³compresi Broglio, Brontallo, Fusio, Menzonio, Peccia, Prato Sornico

⁴compresi Aurigeno, Coglio, Giumaglio, Lodano, Moghegno, Someo

Ufficio regionale di collocamento di Lugano

Agno	Cimaderna	Morcote
Alto Malcantone ¹	Collina d'Oro ⁴	Mugena
Aranno	Comano	Muzzano
Arogno	Corticiasca	Neggio
Astano	Croglio	Novaggio
Barbengo	Cureglia	Origlio
Bedano	Curio	Paradiso
Bedigliora	Grancia	Ponte Capriasca
Bidogno	Gravesano	Ponte Tresa
Bioggio ²	Iseo	Porza
Bironico	Isonne	Pura
Bissone	Lamone	Rivera

Bogno	Lugaggia	Rovio
Cademario	Lugano ⁵	Savosa
Cadempino	Magliaso	Sessa
Cadro	Manno	Sigirino
Camignolo	Maroggia	Sonvico
Canobbio	Massagno	Sorengo
Capriasca ³	Medeglia	Torricella- Taverne
Carabbia	Melano	Valcolla
Carabbietta	Melide	Vernate
Carona	Mezzovico-Vira	Vezia
Caslaro	Migliaglia	Vico Morcote
Certara	Monteggio	Villa Luganese

¹compresi Arosio, Breno, Fescoggia, Mugena, Vezio

²compresi Bosco Luganese, Cimo

³compresi Cagiallo, Lopagno, Roveredo Capriasca, Sala Capriasca, Tesserete, Vaglio

⁴compresi Agra, Gentilino, Montagnola

⁵compresi Breganzona, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona, Viganello

[1] Art. modificato dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37; precedente modifica: BU 2003, 281 e 513.

[2] Nota marginale modificata dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.

[3] Frase modificata dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.

[4] Lett. modificata dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.

[5] Lett. modificata dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.

[6] Lett. modificata dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.

[7] Nota marginale modificata dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

[8] Art. modificato dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37; precedente modifica: BU 2003, 281 e 513.

[9] Lett. introdotta dal R 29.9.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 492.

[10] Nota marginale modificata dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

[11] Art. introdotto dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.

[12] Lett. modificata dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

[13] Lett. modificata dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

[14] Art. introdotto dal R 15.10.2003; in vigore dal 5.11.2003 - BU 2003, 281 e 513.

[15] Lett. modificata dal R 29.9.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 492.

[16] Lett. modificata dal R 29.9.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 492.

[17] Lett. abrogata dal R 29.9.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 492; precedente modifica: BU 2008, 37.

[18] Lett. introdotta dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

[19] Nota marginale modificata dal R 23.6.2009; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 292.

[20] Cpv. introdotto dal R 23.6.2009; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 292.

[21] Art. modificato dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37; precedente modifica: BU 2000, 288.

[22] Cpv. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 167.

[23] Art. modificato dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37; precedenti modifiche: BU

2000, 288; BU 2003, 281 e 513.

[24] Art. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 167; precedenti modifiche: BU 2000, 288; BU 2003, 281 e 513.

[25] Art. modificato dal R 27.6.2000; in vigore dal 25.8.2000 - BU 2000, 288.

[26] Nota marginale modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 167; precedente modifica: BU 2000, 288.

[27] Art. modificato dal R 17.3.2009; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 167; precedente modifica: BU 2000, 288.

[28] Nota marginale modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 167; precedente modifica: BU 2000, 288.

[29] Nota marginale modificata dal R 17.3.2009; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 167.

[30] Art. introdotto dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

[31] Art. introdotto dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

[32] Nota marginale modificata dal R 27.6.2000; in vigore dal 25.8.2000 - BU 2000, 288.

[33] Art. modificato dal R 27.6.2000; in vigore dal 25.8.2000 - BU 2000, 288.

[34] Nota marginale modificata dal R 27.6.2000; in vigore dal 25.8.2000 - BU 2000, 288.

[35] Art. modificato dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37; precedente modifica: BU 2000, 288.

[36] Art. modificato dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

[37] Nota marginale modificata dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

[38] Art. modificato dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

[39] Art. introdotto dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

[40] Art. modificato dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

[41] Nota marginale modificata dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

[42] Nota marginale modificata dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

[43] Cpv. abrogato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 45; precedente modifica: BU 2002, 288.

[44] Cpv. abrogato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 45.

[45] Cpv. abrogato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 45.

[46] Cpv. abrogato dal R 17.12.2002; in vigore dal 1.2.2003 - BU 2003, 45.

[47] Art. abrogato dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

[48] Art. abrogato dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

[49] Art. abrogato dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

[50] Art. introdotto dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

[51] Art. abrogato dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.

[52] Allegato introdotto dal R 27.6.2000; in vigore dal 25.8.2000 - BU 2000, 290 e 312.

[53] La suddivisione delle attività segue la sistematica della nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA) dell'Ufficio federale di statistica, Berna (Ed. 1995).

[54] Lett. modificata dal R 21.9.2004; in vigore dal 24.9.2004 - BU 2004, 332; precedente modifica: BU 2003, 240.

[55] Allegato introdotto dal R 23.1.2008; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2008, 37.